

## **Regolamento del Consiglio del pubblico<sup>1</sup> istituito a norma degli art. 36 e seguenti dello statuto della CORSI**

### **I. SCOPI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE**

#### **Art. 1 Funzione**

Il Consiglio del pubblico è un organo consultivo e rappresentativo che costituisce il tramite fra il pubblico e i responsabili dei programmi.

#### **Art. 2 Composizione e autorità di nomina**

La composizione del Consiglio del pubblico e l'autorità di nomina sono regolate dall'art. 36 cpv. 1 dello statuto della CORSI.

#### **Art. 3 Durata in carica**

La durata dei mandati è stabilita dall'art. 40 dello statuto della CORSI.

#### **Art. 4 Compiti**

1. Il Consiglio del pubblico ha i compiti stabiliti dall'art. 37 dello statuto della CORSI e in particolare:

- a) verificare il raggiungimento degli obiettivi in materia di programmi;
- b) valutare i palinsesti generali dei programmi;
- c) analizzare criticamente i prodotti della RSI;
- d) sostenere con constatazioni, suggerimenti e proposte l'attività di programma;
- e) affrontare di sua iniziativa problemi di struttura e altri problemi fondamentali relativi al programma.

2. Il Consiglio del pubblico può sottoporre al Consiglio regionale e al Comitato del Consiglio regionale questioni attinenti ai programmi e ai prodotti e formulare raccomandazioni.

#### **Art. 5 Facoltà**

1. Il Consiglio del pubblico:

- a) discute eventuali relazioni presentate dal direttore della RSI e dai responsabili dei prodotti;
- b) dà il proprio giudizio su singoli prodotti della RSI e sull'insieme dei programmi ed esprime raccomandazioni alla direzione della RSI;
- c) analizza i programmi che sono già stati diffusi;
- d) può richiedere al direttore della RSI di convocare, per informazioni e chiarimenti, i responsabili dei prodotti oggetto di discussione;
- e) può richiedere al direttore della RSI la documentazione necessaria ad espletare il proprio

---

<sup>1</sup> Le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile.

mandato.

2. I membri del Consiglio del pubblico possono chiedere al direttore della RSI informazioni su prodotti in rapporto con l'esercizio della propria funzione.

## II. ORGANIZZAZIONE

### **Art. 6 Seduta costitutiva**

La seduta costitutiva del Consiglio del pubblico è diretta dal membro più anziano per età, fino alla nomina del presidente.

### **Art. 7 Ufficio presidenziale**

1. Il Consiglio del pubblico nomina fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente e si avvale di un segretario designato dalla CORSI.

2. Presidente e vicepresidente vengono eletti per una durata di due anni. Sono rieleggibili per un altro mandato.

### **Art. 8 Gruppi di lavoro**

Il Consiglio del pubblico può istituire al suo interno gruppi di lavoro, che si organizzano in modo autonomo.

### **Art. 9 Seduta**

1. Le sedute sono dirette dal presidente che stabilisce, di regola in accordo con il Consiglio, l'ordine del giorno.

2. La partecipazione alle sedute del direttore della RSI e dei responsabili dei prodotti avviene su richiesta del presidente al direttore e per temi specifici. La loro partecipazione è a titolo consultivo.

3. Il Consiglio del pubblico si riunisce almeno sei volte all'anno. Il calendario delle sedute è fissato e inviato ai membri al più tardi all'inizio dell'anno a cui fa riferimento.

4. L'avviso di convocazione viene spedito ai membri, di regola per via elettronica, almeno dieci giorni prima della seduta con l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.

5. Cinque membri del Consiglio del pubblico possono chiedere di inserire un punto all'ordine del giorno inoltrando domanda scritta e motivata al presidente almeno 15 giorni prima della seduta prevista.

### **Art. 10 Convocazione straordinaria**

Il Consiglio del pubblico è convocato:

a) quando il presidente lo ritiene opportuno;

b) quando almeno cinque membri ne fanno domanda scritta e motivata al presidente. In tal caso il presidente dovrà riunire il Consiglio del pubblico entro 15 giorni dalla richiesta.

### **Art. 11 Obbligo di presenza**

La partecipazione dei membri alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento occorre darne comunicazione al presidente o al segretario.

### **Art. 12 Decisioni e nomine**

1. Il Consiglio del pubblico può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

2. Per le nomine si applica l'art. 5 del regolamento per le nomine di competenza dell'assemblea generale dei soci della CORSI.

3. I candidati alla nomina per cooptazione devono far pervenire al presidente o al segretario un loro scritto di candidatura e il loro curriculum vitae al più tardi entro un mese dal giorno della nomina. Il Consiglio del pubblico può stabilire una lista di requisiti per i candidati e può pubblicare un invito agli interessati a inoltrare una candidatura.

#### **Art. 13 Verbale**

1. Il verbale è redatto a cura del segretario del Consiglio e custodito presso la CORSI. Ogni membro ne riceve un esemplare prima della seduta successiva con la relativa convocazione, ma al più tardi entro un mese dalla seduta.

Il contenuto del verbale sottostà al segreto d'ufficio come stabilito dall'art. 42 dello statuto della CORSI. Il verbale o suoi estratti non possono essere consegnati a terze persone, riservato quanto indicato al cpv. 3 del presente articolo.

2. Il verbale è distribuito, dopo l'approvazione, al Consiglio regionale, al Comitato del Consiglio regionale, al direttore della RSI e al Mediatore.

3. Un estratto del verbale che concerne singoli prodotti o programmi viene trasmesso dal segretario per via di servizio ai rispettivi responsabili.

#### **Art. 14 Comunicazioni e deliberazioni**

1. Richiamato l'art. 37, cpv. 3 dello statuto della CORSI, il Consiglio del pubblico può rendere pubblici i propri rapporti in modo autonomo, informando nel contempo il direttore della RSI e il Comitato del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio del pubblico emana di regola un comunicato stampa dopo ogni seduta.

#### **Art. 15 Indennità e rimborso spese**

Le indennità e i rimborsi spese previsti per il presidente, i membri del Consiglio del pubblico e i gruppi di lavoro sono regolati nell'allegato A del regolamento organizzativo della CORSI.

### **III. MEDIATORE**

#### **Art. 16 Competenze**

1. Le competenze e i compiti del Mediatore sono previsti dall'art. 91 e seguenti della Legge federale sulla radiotelevisione e dall'art. 37 cpv. 4 e 5 dello statuto CORSI.

2. In particolare egli deve vagliare i reclami che gli vengono sottoposti e tentare di conciliare le parti.

#### **Art. 17 Nomina**

Il Mediatore e il suo sostituto sono nominati dal Consiglio del pubblico applicando l'art. 5 del regolamento per le nomine di competenza dell'assemblea generale della CORSI.

#### **Art. 18 Durata in carica e incompatibilità**

Per la durata in carica fa stato l'art. 40 dello statuto della CORSI. Qualora venga scelto fra i membri del Consiglio del pubblico, il Mediatore cessa di farne parte.

#### **Art. 19 Segretariato**

Il Mediatore organizza liberamente il segretariato. Se lo richiede può avvalersi del segretariato del Consiglio del pubblico.

#### **Art. 20 Prodotti oggetto del reclamo**

La RSI è tenuta a fornire al Mediatore tutti i materiali relativi all'oggetto del reclamo.

**Art. 21 Rapporto annuale**

1. Il Mediatore trasmette annualmente il rapporto sulla sua attività al Consiglio del pubblico - che lo discute-, al Consiglio regionale, al Comitato del Consiglio regionale e al direttore della RSI. In seguito il suo rapporto può essere reso pubblico.
2. Il Consiglio del pubblico può chiedere rapporti intermedi su singoli oggetti per casi di particolare interesse o che abbiano dato adito a numerosi reclami.

**Art. 22 Partecipazione alle sedute del Consiglio del pubblico**

Il Mediatore partecipa, a titolo consultivo e su invito del presidente, alle sedute del Consiglio del pubblico.

**Art. 23 Regolamento dell'organo di mediazione**

Il regolamento dell'organo di mediazione è oggetto di un documento specifico.

**IV. NORME SUPPLETORIE E ENTRATA IN VIGORE****Art. 24 Norma suppletoria**

Per quanto non previsto dal presente regolamento fa stato lo statuto della CORSI.

**Art. 25 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio del pubblico nella sua seduta del 26.10.2012.
2. Il presente regolamento abroga il regolamento del Consiglio del pubblico del 22.06.2007.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17.11.2012; entra in vigore il 1° gennaio 2013.